

Comune di Chianocco (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2016: APPROVAZIONE 7a VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 5 E 7, L.R. 56/77 - AREA DESTINATA AD ATTIVITA' SPORTIVA NON COMPETITIVA A FINI TURISTICI E RICREATIVI "sc 2".
OMISSIS.....

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, L.R. 56/77 s.m.i., la Variante parziale n. 7 al Piano regolatore generale comunale vigente, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 5-11968 del 15.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, che comporta la variazione della destinazione urbanistica da area agricola ad area destinata ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi "sc2" delle particelle di seguito elencate:

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE MQ	COLTURA CATASTALE
22	175 parte	832	incolto sterile
"	176	378	"
"	177	259	"
"	178	274	"
"	179 parte	610	"
23	1 parte	689	"
"	7 parte	637	"
"	8 parte	411	"

2. DI DARE ATTO che gli elaborati - predisposti dall'Ufficio tecnico comunale - progettuali della variante in oggetto sono i seguenti:

- relazione tecnica incluse le norme tecniche di attuazione (art. 28-bis N.T.A. "Aree destinate ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi" "sc 2");
- tav. A) - P.R.G.C stato attuale - area agricola "e1" scala 1:1000;
- tav. B) - P.R.G.C. in variante area di intervento "sc2" – scala 1:1000;
- tav. C) - P.R.G.C. in variante – "Aree destinate ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi "sc2"– scala 1:1000;
- tav. D) - area di proprietà comunale scala 1:1000;
- figura 1) - estratto zonizzazione acustica;
- figura 2) - Estratto Tavola VII b Carta di Sintesi;
- parere organo tecnico comunale per la V.A.S.;

3. DI INSERIRE nelle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico il capitolo 28-bis (Area destinata ad attività sportiva non competitiva a fini turistici e ricreativi "sc 2"), avente le seguenti prescrizioni: "l'esclusione, ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva non competitiva prevista all'interno dell'area, di mezzi motorizzati ad eccezione di moto da trial omologate con cilindrata inferiore a 300 cc; l'utilizzo massimo di due mezzi (di cui sopra) circolanti contemporaneamente all'interno dell'area; l'utilizzo dell'area per un massimo di 16 h settimanali in periodo diurno dalle 9 alle 19, esclusa la fascia oraria di protezione compresa tra le

12.00 e le 14.00, e per un numero massimo di 4 ore giornaliere. Eventuali ulteriori disposizioni saranno contenute nel Regolamento d'uso per l'area; predisporre e garantire il mantenimento dello stato di naturalità dell'area sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio dell'attività sportiva non competitiva prevista. Qualora a seguito delle attività svolte avvenga una modificazione dello stato naturale dell'area in relazione a uno o più comparti ambientali rispetto a quanto previsto in fase di progettazione, dovranno essere eseguite nuove campagne di misurazione e monitoraggio; realizzare opportune azioni di mitigazione ambientale quali barriera antirumore naturale a terrapieno per l'attenuazione della propagazione del rumore verso i ricettori esistenti, come indicato; provvedere a stesura e approvazione di un apposito Regolamento d'uso per l'area, il quale preveda, tra le altre cose, una delimitazione della stessa con finalità di pubblica sicurezza, le procedure di verifica in caso di variazioni delle condizioni d'uso, eventuali piani di monitoraggio e valutazione in riferimento ai differenti comparti ambientali interessati da tali variazioni.”;

4. DI DARE ATTO che la variante in oggetto è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. in quanto non rientrante nei casi di esclusione di cui all'art. 17, comma 9, L.R. 56/1977 e che l'organo tecnico comunale competente, sulla base dei pareri pervenuti e secondo quanto in premessa precisato, ha ritenuto che la stessa non debba essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt. 11 ss. d.lgs. 152/2006;

5. DI DARE ATTO che la variante in oggetto - come specificato nella relazione illustrativa - deve considerarsi “*parziale*” ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente nè le modificazioni introdotte dalla Regione in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o, comunque, non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,50 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla stessa legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,50 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del Piano regolatore generale comunale vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa e le previsioni del Piano regolatore generale comunale vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale sono state attuate per almeno il 70 per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano regolatore generale comunale vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al sei per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal Piano regolatore generale comunale vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/1977 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

6. DI DARE ATTO che:

- nessuna delle modifiche proposte con la variante in oggetto interferisce con aree disciplinate del decreto interministeriale del 9 maggio 2001 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- la variante in oggetto non strutturale non necessita del preventivo parere in merito alla pericolosità sismica, ai sensi della d.G.R. Piemonte n. 61-11017 del 17 gennaio 2013;

- la variante in oggetto non contrasta con il vigente piano comunale di zonizzazione acustica approvato, ai sensi della l. 447/95 e della legge Regione Piemonte 52/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge;
- la variante in oggetto non contrasta altresì con i Piani ed i Programmi sovracomunali vigenti;
- la variante in oggetto non incide sull'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente, sulla funzionalità delle infrastrutture urbane e sulla struttura generale dei vincoli nazionali, regionali ed idrogeologici;
- la variante in oggetto non si pone in contrasto con Piani, Programmi e Progetti approvati né con progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale di cui si abbia conoscenza;
- la variante in oggetto non contrasta con la relazione geologica e le schede geologiche tecniche già redatte in conformità con la Circolare n. 7/LAP e successiva nota tecnica;

7. DI DARE ATTO che la variante in oggetto è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi;

8. DI DARE ATTO che, dal 15° al 30° giorno di pubblicazione non sono state presentate, ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i., osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi;

9. DI DARE ATTO che il Sindaco della Città metropolitana di Torino, con decreto n. 180-10212/2016 del 12 maggio 2016, avente per oggetto "*Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica – Comune di Chianocco – variante parziale n. 7 al P.R.G.C. – pronunciamento di compatibilità*" con il quale si esprime, in merito al Progetto preliminare della 7a variante al P.R.G.C. del Comune di Chianocco, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 23 marzo 2016 – esecutiva ai sensi di legge – giudizio di compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento "*PTC2*" e con i progetti sovracomunali;

10. DI DARE ATTO che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

11. DI TRASMETTERE alla Città metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte la presente deliberazione di approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore generale comunale.